

N. 03100/2014REG.PROV.COLL.  
N. 01683/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2012, proposto da:

Mafra s.r.l., in qualità di mandataria dell'A.T.I. con Itolgeco s.c.a.r.l. e quest'ultima in proprio, rappresentate e difese dagli avv.ti Silvano e Luca Tozzi e Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso l'avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù 62;

***contro***

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Mario Lacagnina in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 75;

***nei confronti di***

Silvia s.p.a. e Italstudi s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, piazza dell'Orologio 7;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 190/2012,

resa tra le parti, concernente procedura di affidamento dei lavori di ampliamento struttura cimiteriale del Comune di Foggia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia

Visto l'appello incidentale della Silvia s.p.a.;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1519 del 18 aprile 2012;

Vista la dichiarazione depositata il 19 maggio 2014, con la quale parte appellante ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Vista la nota in data 28 maggio 2014, con cui Silvia s.p.a. e Italstudi s.r.l. hanno preso atto della predetta dichiarazione;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Marone, per delega di Tozzi, Dragonetti e Pesce, per delega di Marcone;

Rilevato che:

- le appellanti Mafra s.r.l. e Italgeco s.c.a.r.l., con l'istanza in epigrafe hanno dichiarato di non avere più interesse all'appello;

- nel prenderne atto, con nota depositata il 28 maggio 2014 le appellate Silvia s.p.a. e Italstudi s.r.l. hanno dichiarato di "*non opporsi all'avversa rinuncia*", instando per la condanna alle spese a carico di controparte, ai sensi dell'art. 84, comma 2, cod. proc. amm.;

Rilevato tuttavia che:

- la dichiarazione delle appellanti è di "*sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio in oggetto*" (così nella dichiarazione depositata il 19 maggio

2014);

- in ogni caso, la stessa non può essere qualificata come rinuncia, ai sensi dell'art. 84 cod. proc. amm., difettando dei requisiti formali previsti dal comma 1 della disposizione ora citata;

- ed infatti, secondo quanto stabilito dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 4 luglio 2012, n. 25, la rinuncia al ricorso in appello solo depositata, senza previa notifica alle parti del giudizio stesso, come invece previsto dall'art. 84, comma 1, cod. proc. amm., è apprezzabile ai fini di una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4 della medesima disposizione;

ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese possano essere compensate, tenuto conto del comportamento delle appellanti, che non hanno coltivato l'impugnativa dopo l'avversa pronuncia cautelare resa nel presente giudizio (ordinanza n. 1519 del 18 aprile 2012);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese di causa tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)